



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Ai comuni della Sardegna
interessati alle elezioni comunali 2023

e, p.c. Alle Prefetture della Sardegna

All'Azienda regionale per la salute ARES
protocollo@pec.aressardegna.it

Oggetto: Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei comuni della Sardegna del 28 e 29 maggio 2023, con eventuale ballottaggio l'11 e 12 giugno 2023. Procedure speciali di voto e agevolazioni per determinate categorie di elettori. Servizio di trasporto ai seggi.

In relazione alle elezioni amministrative in oggetto, si ricorda che la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori di esercitare il diritto di voto con procedura speciale, cioè non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio di sezione dello stesso Comune o, in alcuni casi, a domicilio.

Si evidenziano, a tal proposito, i principali adempimenti necessari affinché le seguenti categorie di elettori possano esercitare il diritto di voto con la prevista procedura speciale.

a) Componenti dei seggi, rappresentanti di lista, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 570/1960 il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti come elettori in altra sezione del Comune.

Tali elettori sono iscritti, a cura del presidente di seggio, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

b) Detenuti

I detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, possono votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva, purché siano elettori del Comune ove ha sede il luogo di reclusione o custodia (artt. 8 e 9 legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1, comma 1, lett. d), decreto legge 3 maggio 1976, n. 161).

Il voto degli elettori detenuti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione (preventivamente concordate con il Comune e la direzione del luogo di detenzione), dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della L. n. 136/76, presso il quale, si precisa, non possono invece esprimere il voto gli agenti di custodia.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Al fine di poter votare nel luogo di reclusione o custodia, gli interessati devono fare pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (cioè **entro giovedì 25 maggio**), una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di reclusione. La dichiarazione, che deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore, è inoltrata al Comune per il tramite del direttore dell'Istituto stesso.

Il Sindaco del Comune, appena ricevute le dichiarazioni e accertata la regolarità delle stesse, provvede:

- ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per maschi e femmine per ciascuna sezione elettorale, da consegnare ai rispettivi presidenti di sezione, i quali ne prendono nota nelle liste elettorali sezionali;
- a rilasciare immediatamente ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi, valevole quale autorizzazione a votare nel luogo di reclusione, da esibire al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale e al documento di riconoscimento.

Gli elenchi di cui sopra, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, dovranno essere consegnati, il giorno precedente quello della votazione, al presidente della sezione alla quale è assegnato il luogo di reclusione, per la consegna al presidente del seggio speciale.

c) Degenti in ospedali e case di cura

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano iscritti nelle liste elettorali del Comune ove ha sede il luogo di cura (artt. 42, 43 e 44 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; art. 9 legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1, comma 1, lett. e), decreto legge 3 maggio 1976, n. 161; art. 10 D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire al sindaco del Comune, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (cioè **entro giovedì 25 maggio**), una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore ed è inoltrata al Comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura.

Il Sindaco del Comune, appena ricevute le dichiarazioni e accertata la regolarità delle stesse, provvede:

- ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per maschi e femmine per ciascuna sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai rispettivi presidenti di sezione, i quali ne prendono nota nelle liste elettorali sezionali;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

- a rilasciare immediatamente ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi, che vale quale autorizzazione a votare nel luogo di cura e che, pertanto, dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale e al documento di riconoscimento.

L'elenco dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di votare nel luogo di ricovero dovrà essere compilato per ciascun seggio da costituire, sulla base della tipologia prevista dalla legge a seconda del numero di posti-letto del luogo di cura.

Infatti, negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto è istituita una sezione elettorale (sezione ospedaliera) per ogni 500 posti-letto o frazione di 500.

Gli elettori degenti che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente di seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario o di assistenza dell'istituto di cura che ne facciano domanda (art. 43 DPR n. 570/1960).

Invece, negli ospedali e nelle case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto il voto dei degenti è raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da un apposito seggio speciale, la cui costituzione deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è compreso il luogo di cura.

Il seggio speciale può essere istituito anche presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta ad esse, per la raccolta del voto dei degenti che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi nelle cabine elettorali per esprimere il voto (art. 9, comma 9, L. n. 136/76).

Infine, negli ospedali e case di cura minori (cioè con meno di 100 posti-letto) il voto degli elettori ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dall'ufficio distaccato di sezione (*c.d. seggio volante*) - formato dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, da uno degli scrutatori e dal segretario della sezione - alla presenza dei rappresentanti di lista che ne facciano richiesta (art. 44 DPR n. 570/1960).

Il presidente del seggio deve curare che siano rispettate la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, sono immediatamente portate alla sezione elettorale di riferimento ed immesse nell'urna destinata alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori votanti iscritti nell'apposita lista.

La procedura di cui all'art. 44 si applica anche nei confronti degli elettori degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, nonché nei confronti degli elettori tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private, il cui voto sarà pertanto raccolto dal c.d. seggio volante.

Da ultimo, si ricorda che agli uffici elettorali di sezione nella cui circoscrizione esiste un seggio speciale o un seggio volante viene consegnato un bollo di sezione in più (per ogni seggio speciale o volante), da utilizzare esclusivamente per la certificazione del voto, nell'apposito spazio della tessera elettorale, degli elettori degenti o detenuti, nonché degli elettori il cui voto viene raccolto a domicilio.

d) Voto domiciliare

Ad integrazione di quanto esposto sull'argomento con circolare di questo Servizio prot. n. 6161 del 14 aprile 2023, si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 22/2006, il Sindaco, previa verifica della regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare degli elettori affetti da infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione, provvede a:

a) includere i nominativi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezione elettorale; tali elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, i quali, a seconda dei casi, provvedono alla raccolta del voto a domicilio o all'annotazione nelle liste elettorali sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione del Comune;

b) rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) pianificare ed organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare (ad esempio, predisponendo l'accompagnamento dei componenti del seggio presso l'abitazione degli elettori).

Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal c.d. seggio volante, composto dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione (nella cui circoscrizione si trova l'abitazione indicata nella dichiarazione dall'elettore), dal segretario e da uno scrutatore del seggio, designato con sorteggio. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve curare, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

Le schede votate vengono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna destinata alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori votanti iscritti nell'apposito elenco.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello di iscrizione elettorale vengono iscritti in calce alla lista e di essi è presa nota nel verbale.

Nell'invitare i Comuni alla massima divulgazione delle disposizioni e procedure indicate, si rappresenta, da ultimo, l'esigenza di conoscere il numero delle richieste di voto domiciliare pervenute, delle quali si chiede, pertanto, di voler dare comunicazione a questo Servizio entro la giornata di **mercoledì 17 maggio**, con la precisazione che nessuna comunicazione dovrà essere effettuata dai Comuni che non ricevono alcuna richiesta di voto domiciliare.

e) Elettori che per legge necessitano di accompagnamento (voto assistito)

Gli elettori di cui all'art. 41, comma 2, del D.P.R. n. 570/1960 (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), in quanto fisicamente impediti ad esercitare autonomamente il diritto di voto, possono recarsi in cabina a votare con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore volontariamente scelto come accompagnatore, purché iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Sulla sua tessera elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito (art. 41, comma 3, DPR n. 570/1960).

Si ricorda che i certificati medici richiesti per esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un accompagnatore - attestanti che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore - possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale e che i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati (art. 41, comma 7, DPR n. 570/1960).

A tale riguardo, si invita l'Azienda regionale in indirizzo a voler impartire le necessarie disposizioni affinché gli elettori che per legge necessitano di accompagnamento possano ottenere il certificato medico immediatamente e gratuitamente, garantendo la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio nei tre giorni precedenti le consultazioni, e quindi **da giovedì 25 a sabato 27 maggio**, e richiamando, inoltre, l'attenzione dei funzionari medici designati sull'esigenza di indicare nei certificati, in modo chiaro ed univoco, la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del voto con l'aiuto di un accompagnatore.

Diversamente, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, l'annotazione del diritto al voto con l'aiuto di un accompagnatore (voto assistito) è inserita nella tessera elettorale personale a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione del corrispondente codice (timbro AVD), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 41, ultimo comma, DPR n. 570/1960). In tal caso, l'elettore che si



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

presenta al seggio con la tessera elettorale nella quale sia stato apposto il suddetto timbro dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto dell'accompagnatore.

f) Elettori non deambulanti

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorquando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche.

Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della citata legge. Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con il mezzo ritenuto idoneo, l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche.

Per accedere, nell'ambito territoriale del proprio comune, a una sezione elettorale qualunque, diversa da quella di iscrizione ed esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire - oltre alla tessera elettorale - un'attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Anche in questo caso, al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del comune esente da barriere architettoniche, nei tre giorni precedenti le consultazioni, e quindi **da giovedì 25 a sabato 27 maggio** le Aziende sanitarie locali dovranno garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio (*art. 29, comma 2, legge n. 104/1992*).

SERVIZIO DI TRASPORTO AI SEGGI

Si ricorda, infine, che, a tutela degli elettori diversamente abili, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dispone che, in occasione delle consultazioni elettorali, i comuni organizzino, e pubblicizzino adeguatamente, i servizi di trasporto pubblico finalizzati a favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.

Il Direttore del Servizio

Sergio Loddo

